



N. 380 di repertorio

n. 307 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di marzo
(28 marzo 2014)

alle ore sedici e minuti quaranta.

In Portogruaro, presso gli uffici in Via Cimetta n.1,

Avanti a me **dottor Roberto Cortelazzo**, notaio in San Michele al Tagliamento, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, è presente la signora:

ARDUINI ANNALISA, nata a Trieste il 28 marzo 1977, residente a San Michele al Tagliamento (VE), Via Nazionale n.23, codice fiscale: RDN NLS 77C68 L424V.

La costituita, della cui **identità personale** io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale.

La stessa mi dichiara che è qui riunita, in unica convocazione, l'assemblea dell'associazione riconosciuta denominata

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE"
in breve "GAL VENEZIA ORIENTALE"

con sede in Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n.1, codice fiscale: 92014510272, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato presso la Regione Veneto al n. 125, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1 modifica degli artt.1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20 e 23 dello statuto associativo. Adozione del nuovo testo dello Statuto associativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ai sensi dell'art.11 del vigente statuto e per concorde nomina dei presenti assume la presidenza dell'assemblea la costituita **Arduini Annalisa**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tale nominata con delibera di assemblea n.8 del 7 novembre 2011, regolarmente iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche, ed in tale veste constatata e fa constare a verbale quanto segue:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in questo luogo ed a quest'ora, a mezzo avvisi spediti in data 19 marzo 2014 prot. n.28714/P, che resteranno conservati agli atti dell'associazione;

- sono presenti personalmente o per delega n. 34 (trentaquattro) **associati** di cui n. 27 (ventisette) associati personalmente e n. 7 (sette) associati intervenuti per delega, su un totale di 45 (quarantacinque) associati, il tutto come risultante dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- del **Consiglio di Amministrazione**, nominato con delibera di assemblea del 7 novembre 2011 n. 6 e 8, nonché del 15 novembre 2011 n.77, sono presenti: il costituito Presidente Arduini Annalisa ed i consiglieri Matteo Bergamo e Loris Pancino; assenti giustificati Angelo Cancellier e Stefano Stefanetto

- del **Collegio dei Revisori**, nominato con delibera di assemblea del 12 dicembre 2011 n. 12 e 13, sono presenti: Pol Bodetto Lauretta, Presidente, Ivo Biancotto, membro effettivo; assente giustificata Gobat Vania.

La presente assemblea viene pertanto dichiarata validamente costituita in **seduta straordinaria ed in unica convocazione** e quindi competente a

ROBERTO CORTELAZZO
NOTAIO

REGISTRATO A

PORTOGRUARO

Il 01 aprile 2014

al n. 525 serie 1T

Euro 356,00



deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno nessuno opponendosi alla loro trattazione.

Prende quindi la parola il Presidente il quale inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno esponendo all'assemblea come vi sia la necessità di apportare alcune modifiche al testo dello statuto sociale dettate da esigenze di adeguamento ed aggiornamento dello stesso, nonché a mere ragioni di opportunità e di riduzione dei costi di funzionamento dell'apparato associativo.

Entrando nel dettaglio delle stesse si procede qui di seguito all'elencazione degli articoli modificati con descrizione delle variazioni apportate:

- all'art. 1): **proroga della durata** dell'associazione al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); introduzione della sigla "**VeGAL**" quale ulteriore denominazione abbreviata e di un nuovo secondo comma in cui si da atto dell'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, il tutto secondo il testo di seguito riportato:

"Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**", denominata anche, brevemente, GAL Venezia Orientale o **VeGAL**.

L'Associazione durerà sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**, termine prorogabile per volontà espressa dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.

L'associazione è persona giuridica riconosciuta dalla Regione Veneto con Decreto del 18.10.2002."

- all'art.3): modifica dell'ultimo comma con evidenza anche dell'ambito territoriale di operatività dell'ente, secondo il testo di seguito riportato:

"Art.3 - Scopi dell'Associazione

(...) L'Associazione potrà intraprendere tutte le attività previste dall'**Iniziativa Comunitaria, metodo, approccio e sviluppo locale partecipativo "LEADER"** compatibili con la propria natura giuridica e **nell'ambito territoriale della Regione Veneto."**

- all'art.4): eliminazione dell'importo, ancora indicato in Lire, dell'ammontare della quota associativa;

- all'art.6): sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti con il "Revisore Legale Unico dei Conti" quale organo dell'Associazione;

- all'art.8): introduzione anche della "e-mail" quale modalità di spedizione dell'avviso di integrazione dell'ordine del giorno, in caso di urgenza;

- all'art.9): sostituzione del richiamo al Collegio dei Revisori dei Conti con "Revisore Legale Unico dei Conti" e modifica dell'ultimo comma del medesimo articolo come segue:

"Art.9 - Funzioni dell'Assemblea

(...) L'Assemblea può determinare **rimborsi spese** per i membri del Consiglio di Amministrazione e **compenso per il Revisore Legale Unico dei Conti, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico e di quanto stabilito dal successivo art. 18**; essa infine delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto e su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione."

- all'art. 13): riduzione a quattro del numero massimo di consiglieri ammessi oltre al Presidente;

- all'art.14): modifica del secondo comma come segue:

"Art.14 - Vice Presidente e compensi del Consiglio di Amministrazione
(...) L'assemblea, ai sensi dell'art. 9, può stabilire **rimborsi spese** per i membri del Consiglio di Amministrazione, **tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico.**"

- all'art.18): modifiche conseguenti alla previsione di un Revisore Unico in luogo del Collegio, secondo il nuovo testo dello stesso che di seguito si riporta:

"Art. 18 -Revisore Legale Unico dei Conti.

La gestione dell'Associazione è controllata da un **Revisore Legale Unico dei Conti nominato** per un triennio dall'Assemblea degli associati **e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei Conti.**

Il **Revisore** accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, **redige** una relazione ai bilanci preventivi e consuntivi annuali, **accerta** la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'associazione **e può procedere** in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il **Revisore dev'essere invitato** alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Al **Revisore** sarà riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente dal GAL e determinato dall'Assemblea dei Soci per tutta la durata dell'incarico nei limiti previsti dalla legislazione vigente."

- all'art.19): eliminazione dell'indicazione in Lire dell'ammontare del fondo di dotazione iniziale, mantenendo solo l'indicazione in Euro;

- all'art. 20): modifica del terzo comma come segue:

"Art.20 - Esercizio finanziario

(...) Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, **ovvero, entro i 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione;** allo stesso vanno allegati una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e la relazione del **Revisore Legale Unico dei Conti** che vanno depositate, unitamente al bilancio, presso la sede dell'Associazione almeno per i quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati affinché questi possano prenderne visione.(...)"

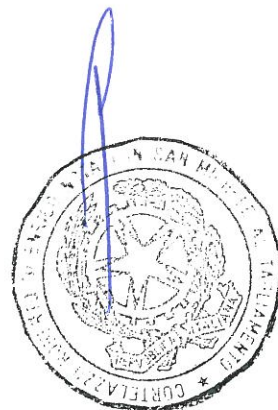
- all'art.23): abolizione della clausola arbitrale con conseguente deferimento delle controversie all'Autorità Giudiziaria il tutto secondo il nuovo testo dell'articolo che di seguito si riporta:

"Art. 23 - Soluzione di controversie

Ogni controversia tra gli associati o tra essi e l'associazione e gli organi di questa, avente ad oggetto ogni rapporto derivante dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri patti eventualmente conclusi, dai deliberati degli organi sociali **è di competenza dell'Autorità Giudiziaria.**"

Precisa infine il Presidente che le superiori modifiche sono già state esaminate dalla Regione Veneto la quale con lettera prot.n. 302581 del 15 luglio 2013 ne ha comunicato l'approvazione trovandole coerenti con la normativa in materia e suggerendo due ulteriori adeguamenti agli articoli 3, 9 e 14 che sono stati recepiti nel testo degli stessi, come sopra proposto.

Viene quindi data lettura del nuovo testo degli articoli nelle parti come sopra modificate fornendo, seppure in modo necessariamente sintetico, le opportune spiegazioni.



Tanto esposto, senza che alcuno richieda che le sue dichiarazioni siano inserite a verbale, l'assemblea con il voto unanime degli associati presenti,
delibera

di modificare **gli artt.1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20 e 23 dello statuto dell' Associazione** nel testo proposto dal Presidente ed avallato dalla Regione Veneto, di cui si è data lettura.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello statuto associativo contenente le modifiche come sopra deliberate che viene da me notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B".

L'assemblea quindi delega il Presidente ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato, ogni modifica, correzione ed integrazione nonché a fornire ogni chiarimento richiesto dalle competenti autorità in sede di iscrizione al **Registro delle Persone Giuridiche**, nonché a provvedere ad ogni adempimento comunque connesso alla deliberazione oggi assunta.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è chiusa alle ore diciassette e minuti cinquanta.

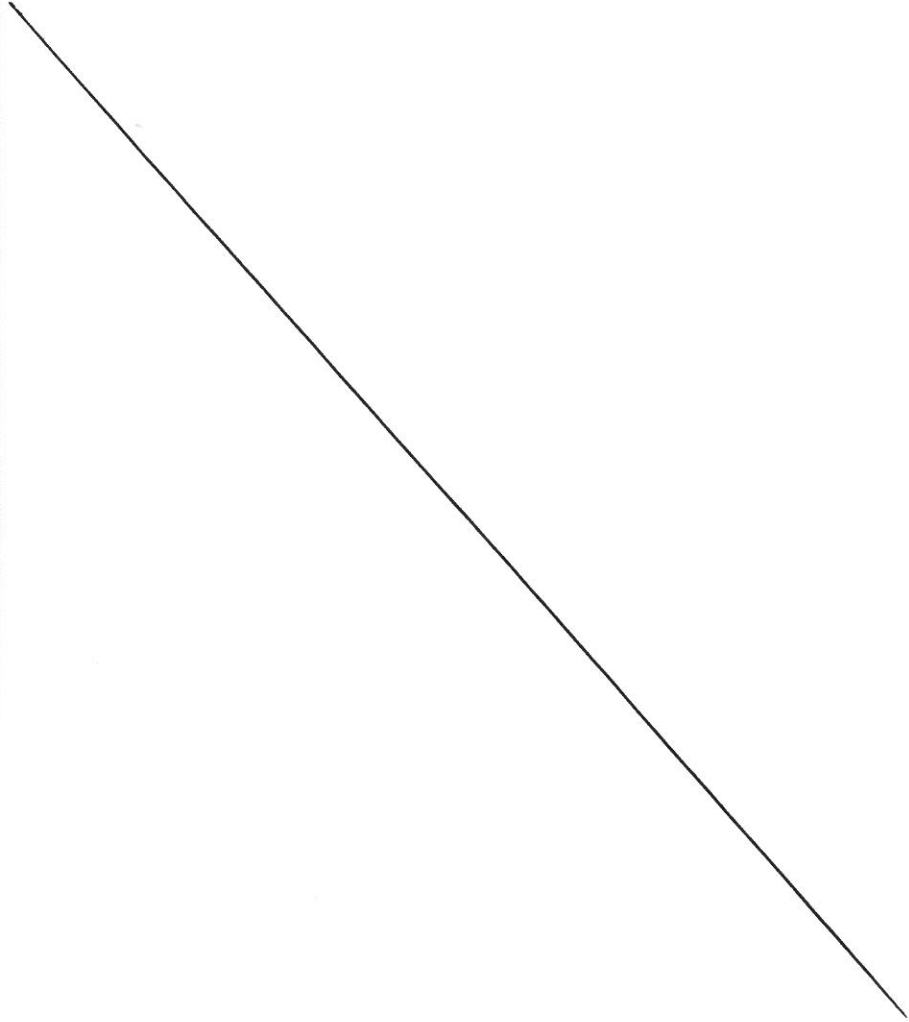
Do atto infine io notaio che tutte le votazioni sono avvenute in modo palese e per alzata di mano.

La costituita mi dispensa dalla lettura di ogni allegato.

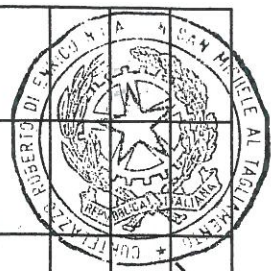
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale, del quale ho dato lettura al costituito Presidente che lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore diciotto.

Scritto elettronicamente da persona di mia fiducia e da me completato consta di quattro facciate meno poche righe di un foglio.

Firmati: Annalisa Arduini, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)



N.	SOCIO	NOME e COGNOME Scrivere in stampatello	Firma leggibile	VOTAZIONE (SEGNARE CON UNA "X")		
				Favorevole	Contrario	Astenuto
1	Comune di Annone Veneto	Arianna Zeman		X		
2	Comune di Caorle	ZUSO ALESSANDRA		X		
3	Comune di Cavallino-Treporti	BONSO DINO DANIELE		X		
4	Comune di Ceggia	MARA BRAGATO		X		
5	Comune di Cinto Caomaggiore					
6	Comune di Concordia Sagittaria	GERONIN MARCO		X		
7	Comune di Eraclea	GIORGIO TALON		X		
8	Comune di Fossalta di Portogruaro	PAOLO ANASTASIA		X		
9	Comune di Gruaro					
10	Comune di Jesolo	Daniela Donatelli		X		
11	Comune di Meolo					
12	Comune di Musile di Piave	STEFANO NIVANE		X		
13	Comune di Noventa di Piave	MARCELA ALESSANDRO		X		
14	Comune di Portogruaro	ANTONIO BERNARDINO		X		
15	Comune di Pramaggiore					
16	Comune di Quarto d'Altino					
17	Comune di San Michele al Tagliamento	ROBERTINO DIUSSO		X		
18	Comune di San Donà di Piave	FRANCESCA ZOTTI		X		

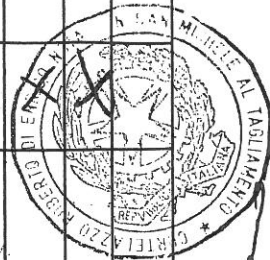


ALLEGATO - A.

al n. 380 rep. e n. 304 racc.

19	Comune di San Stino di Livenza	CARRELLATO MARCO		X	
20	Comune di Teglio Veneto	Tomai Andrea		X	
21	Comune di Torre di Mosto				
22	Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e provincia	MARIO QUAREGINI		X	
23	CIA Venezia	MARIO QUAREGINI		X	
24	CNA Venezia	PALATINI ITALO		X	
25	Coldiretti Venezia	BALDO LUCIANO		X	
26	Confagricoltura Venezia	GIULIO ROCCA		X	
27	Confcommercio Unione Venezia	GIULIO ROCCA MAURO BERGAMO		X	
28	Confcooperative Venezia				
29	Consorzio Insieme Società Cooperativa	MARCO BERGAMO		X	
30	Copagri di Venezia	MENAZZA FRANCO		X	
31	Portogruaro Interporto SpA	DONK CORRADO		X	
32	ATVO Spa	ADRIANO TURNO		X	
33	ASVO Spa	QUARANTA BERTONCELLO		X	
34	Provincia di Venezia				
35	Consorzio di Bonifica "Veneto orientale"	BALDO LUCIANO		X	
36	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	MICHELA FAUSTINI		X	
37	Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"	MARCO GEROLINI		X	
38	Consorzio BIM del Fiume Piave per la provincia di VE				

Amministratore delegato



GAL Venezia Orientale - Assemblea straordinaria - 28 marzo 2014

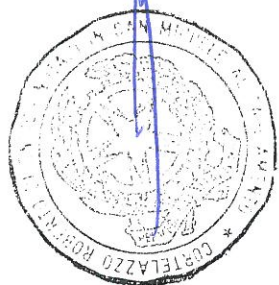
MANDANTE CONTRARIO A TENUTO

39	Jesolo Patrimonio Srl	BOEN GIUSEPPE	<i>Ben Giuseppe</i>	X	
40	Fondazione Musicale Santa Cecilia	STIVAL FOSCO	<i>Stival Fosco</i>	X	
41	Rete interdistrettuale delle Istituzioni scolastiche del V.O.				
42	Università di Padova Facoltà di Agraria				
43	POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L.	MANUEL RENOSTO	<i>Manuel Renosto</i>	X	
44	Consorzio Universitario di Ricerca Applicata (C.U.R.A.)	ANDREA FEDELE	<i>Andrea Fedele</i>	X	
45	Fondazione Portogruaro Campus	PAOLO ANASTASIA	<i>Paolo Anastasia</i>	X	

Amministratore



[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" al n. 380 rep. e n. 307 racc.
STATUTO ASSOCIATIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE"

* * *

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE"**, denominata anche, brevemente, GAL Venezia Orientale o **VeGAL**.

L'Associazione durerà sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**, termine prorogabile per volontà espressa dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.

L'associazione è persona giuridica riconosciuta dalla Regione Veneto con Decreto del 18.10.2002.

Art. 2 - Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n. 1.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro. Nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, l'Associazione intende realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del Veneto Orientale, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali.

L'Associazione svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali.

Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:

- costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie di crescita, sia attraverso offerta di assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello aziendale;
- definizione e supporto alla realizzazione di piani d'azione e di investimento a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità; realizzazione e supporto alla concezione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri stati membri dell'U.E.;
- sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).

Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali l'Associazione è chiamata ad intervenire:

- recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili;
- applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi;
- creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale;
- sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo e

alle proprie capacità di iniziativa;

- creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica;
- messa a disposizione di servizi adeguati alla scarsa densità di popolazione.

Nell'ambito delle tematiche innovative di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere la propria azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori della realtà locale, quali:

- assistenza tecnica allo sviluppo rurale;
- formazione professionale e aiuti all'assunzione;
- turismo rurale;
- promozione e sostegno alla piccola imprenditoria locale e all'artigianato, sviluppo di servizi in loco alle imprese;
- valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità, migliorandone le tecniche di produzione e trasformazione;
- tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.

L'Associazione potrà intraprendere tutte le attività previste **dall'Iniziativa Comunitaria, metodo, approccio e sviluppo locale partecipativo "LEADER"** compatibili con la propria natura giuridica e **nell'ambito territoriale della Regione Veneto.**

Art. 4 - Associati

Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota associativa al momento dell'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alla prima assemblea utile i nominativi degli associati di cui è stata deliberata l'ammissione, affinché l'Assemblea la confermi con propria deliberazione. Il rapporto associativo decorre, comunque, tra l'associazione ed il nuovo associato dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

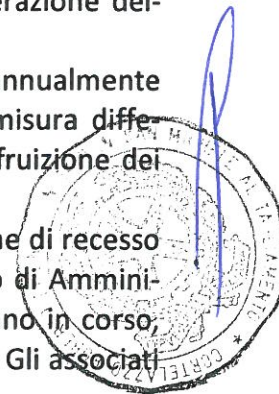
Le quote dovute dagli associati si distinguono in:

- quote associative, da versare al momento dell'adesione all'Associazione;
- quote di contribuzione, da versare annualmente a fronte delle spese di gestione dell'Associazione.

La quota associativa di adesione ammonta **ad euro 1.032,91 (milletrentadue virgola novantuno)**, e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Le quote di contribuzione alle spese di gestione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, anche in misura differenziata tra i diversi associati in relazione al diverso grado di fruizione dei servizi resi dall'Associazione.

Gli associati possono recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima di detta scadenza. Gli associati



che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di contribuzione alle spese di gestione dell'associazione.

Art. 5 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato non è trasmissibile. Essa si perde per decesso, oltre che per recesso o estinzione dell'ente associato, nonché per esclusione dell'associato per gravi motivi.

Sono gravi motivi la morosità o l'incompatibilità. Si ha morosità quando un associato non provvede al versamento della quota associativa, delle quote annuali di contribuzione e delle altre somme eventualmente dovute all'Associazione, nei termini stabiliti. Si ha incompatibilità quando le azioni o dichiarazioni di un associato siano in grave contrasto con le finalità dell'Associazione o rechino grave pregiudizio al loro perseguimento. L'esclusione per morosità e per incompatibilità è proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli associati che delibera in merito ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote associative e le quote di contribuzione versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa versata dall'associato receduto o escluso o comunque cessato si accresce proporzionalmente a quelle degli altri associati.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- il **Revisore Legale Unico dei Conti**.

Tali organi, una volta scaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi, garantendo, per l'organo di amministrazione, l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per la vita dell'Associazione.

Art. 7 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote. In ogni caso ne fa parte anche il Presidente dell'Associazione, di cui all'art. 17. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche per gli assenti e i dissenzienti.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa di adesione versata.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro i termini previsti per l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, mediante lettera raccomandata, telegramma o mezzo telematico, diretta a ciascun associato ed inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno, in caso di necessità ed urgenza, può essere integrato

sino a 24 ore prima dell'adunanza, dandone avviso agli associati a mezzo telegramma, e-mail, o telefax. L'Assemblea deve pure essere convocata quando ne è fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori della sede purché nel Triveneto.

Art. 9 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote associative di adesione all'Associazione, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del **Revisore Legale Unico dei Conti**, sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, sulla esclusione degli associati, sulla responsabilità degli amministratori e del **Revisore Legale Unico dei Conti**; delibera, altresì, in merito ad eventuali regolamenti per il proprio funzionamento.

L'Assemblea può determinare **rimborsi spese** per i membri del Consiglio di Amministrazione e **compenso per il Revisore Legale Unico dei Conti**, **tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico e di quanto stabilito dal successivo art. 18**; essa infine delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto e su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e partecipare alle deliberazioni della stessa tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa di adesione e delle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato, anche se membro del Consiglio di Amministrazione, tranne che, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri di amministrazione. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Segretario-Direttore di cui all'art. 21, se nominato, presenza alle sedute e funge da Segretario dell'Assemblea.

In caso contrario, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante; ove necessario, il Presidente nomina altresì due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di regolare i lavori dell'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano loro responsabilità, gli associati che sono anche amministratori non hanno voto.



Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di due ad un massimo di **quattro** altri membri eletti dall'Assemblea degli associati anche al di fuori del proprio ambito.

I membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti di partners economici ed associazioni devono costituire almeno la metà dei componenti del consiglio medesimo.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina del sostituto.

Il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore.

Qualora, in relazione ai benefici ed ai contributi ottenibili per la realizzazione degli interventi inclusi nel progetto Leader di cui all'art. 3, l'Associazione debba nominare un soggetto "capofila" o un responsabile amministrativo e finanziario ed esso (se persona fisica) o il suo legale rappresentante (se ente) non faccia parte del Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà partecipare, su invito del Presidente dell'Associazione, ai lavori del Consiglio, con funzioni tecnico-consultive.

Art. 14 - Vice Presidente e compensi del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente. L'assemblea, ai sensi dell'art. 9, può stabilire **rimborsi spese** per i membri del Consiglio di Amministrazione, **tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico**.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario-Direttore di cui all'art. 21; in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, il Presidente nomina un Segretario verbalizzante.

Art. 16 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, determina annualmente, sulla base del bilancio preventivo, le quote di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione dovute dagli associati ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.

Esso procede pure all'assunzione dei dipendenti ed impiegati ed alla nomina del Segretario-Direttore di cui all'art. 21, determinandone la retribuzione, e approva eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni di carattere gestionale ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni in materia di bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, di determinazione delle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione, di assunzione di dipendenti e impiegati e di nomina del Direttore di cui all'art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in via d'urgenza e salva ratifica sulle questioni di competenza dell'Assemblea degli associati, ad esclusione della nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti del Consiglio stesso di nomina assembleare, delle modifiche statutarie, della proroga e dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio; la ratifica deve avvenire entro 60 giorni a pena di decadenza.

Art. 17 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è nominato ogni tre anni, in occasione della nomina dei consiglieri di amministrazione, dall'Assemblea nel proprio seno o scelto al di fuori dei componenti dell'Assemblea stessa. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e ne determina l'ordine del giorno; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige l'attività dell'Associazione. Nei casi di urgenza il Presidente dell'Associazione può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione. Gli atti del Presidente dell'Associazione assunti coi poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti a ratifica di quest'ultimo nella prima seduta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni del Presidente dell'Associazione sono temporaneamente esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano d'età.

Art. 18 - Revisore Legale Unico dei Conti.

La gestione dell'Associazione è controllata da un **Revisore Legale Unico dei Conti nominato** per un triennio dall'Assemblea degli associati e **scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei Conti.**

Il **Revisore** accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, **redige** una relazione ai bilanci preventivi e consuntivi annuali, **accerta** la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'associazione e **può procedere** in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il **Revisore dev'essere invitato** alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Al Revisore sarà riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente dal GAL e determinato dall'Assemblea dei Soci per tutta la durata dell'incarico nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote associative di adesione. Il fondo di dotazione iniziale ammonta ad euro **29.954,50 (ventinovemilanovecentocinquantaquattro virgola cinquanta)**. Ogni successiva variazione del fondo di dotazione a seguito di nuove adesioni non comporta modificazione dello statuto associativo,



- b) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dagli introiti derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c) dalle sovvenzioni disposte in attuazione del progetto Leader a livello comunitario, statale, regionale o sub-regionale, nonché da ogni altro contributo o finanziamento pubblico o privato a ciò finalizzato, proveniente da soci o da terzi;
- d) da ogni altra entrata, comprese quelle derivanti dall'esercizio di attività di natura commerciale esercitate per il raggiungimento degli scopi associativi e gestite con contabilità separata dalla contabilità istituzionale.

Art. 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, **ovvero, entro i 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione**; allo stesso vanno allegati una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e la relazione del **Revisore Legale Unico dei Conti** che vanno depositate, unitamente al bilancio, presso la sede dell'Associazione almeno per i quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati affinché questi possano prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo sono reinvestiti nella realizzazione delle iniziative dell'Associazione così come previste dal precedente Art. 3.

Finché dura l'Associazione, è vietata la distribuzione agli associati degli avanzi di gestione nonché la ripartizione fra gli associati del fondo di dotazione e delle altre riserve costituenti il patrimonio netto dell'associazione stessa.

Art. 21 - Direttore

L'Associazione può disporre di proprio personale eventualmente messo a disposizione dagli associati.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorra l'opportunità, può nominare un Segretario-Direttore il quale funge da Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, fornisce assistenza e consulenza giuridico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, collabora con il Presidente dell'Associazione nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e nella predisposizione degli schemi di bilancio, coordina in generale l'attività amministrativa e contabile dell'Associazione e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente dell'Associazione gli siano demandati.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla

devoluzione dell'eventuale patrimonio.

Qualora l'Assemblea degli associati non deliberi in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, questo verrà devoluto ad enti che perseguono fini analoghi.

Art. 23 - Soluzione di controversie

Ogni controversia tra gli associati o tra essi e l'associazione e gli organi di questa, avente ad oggetto ogni rapporto derivante dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri patti eventualmente conclusi, dai deliberati degli organi sociali è di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 24 - Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, trovano piena ed integrale applicazione le norme in materia contenute nel C.C. e nelle Leggi vigenti.

Firmati: Annalisa Arduini, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale

composta di facciate 15

S. Michele al T. 1 APRILE 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberto Cortelazzo', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO ROBERTO DI ENRICO CORTELAZZO' around the perimeter and 'S. MICHELE AL T. ALTA LIGURIA' in the center.